

D'AUTORE NEWS



In questo numero:

✦ Editoriale Pg. 1

Attualità

✦ Milano Bookcity Pg. 1

✦ Studio digitale Pg. 2

Appunti e consigli legali (in pillole)

✦ Diventa operativo il Fondo straordinario per gli interventi a sostegno dell'editoria Pg. 3

✦ Una nuova vita per le opere "orfane" e un passo in avanti per l'Europa Pg. 3

Nel numero di fine anno della nostra *D'Autore News* non potevamo non parlare della manifestazione Milano Bookcity, che si è appena conclusa.

Vi proponiamo poi un interessante studio scientifico, proveniente dal Nord Europa,

sul legame tra libri digitali e apprendimento.

Inoltre, nella sezione dedicata alle "pillole legali", vi riportiamo alcune interessanti notizie relative al Fondo straordinario per l'editoria.

Diamo inoltre ampio spazio alla creazione della banca dati europea delle opere orfane, delle quali non sia possibile individuare l'autore, spiegando la norma comunitaria che ha portato a questo importante risultato. Un passo in avanti per la digitalizzazione, la circolazione e la condivisione del patrimonio culturale nei Paesi dell'Unione, dunque certamente un passo in avanti anche per l'Europa.

Non ci resta che augurarvi una buona lettura e, visto l'approssimarsi del periodo natalizio, buone feste!

ATTUALITÀ

MILANO BOOKCITY

Dal 13 al 16 Novembre Milano è stata protagonista del mondo dell'editoria, le vie della città hanno infatti ospitato gli eventi della terza edizione Bookcity.



Si tratta di un'iniziativa che si inserisce tra le proposte culturali promosse dalla città di Milano per rinnovare la propria

immagine e la propria offerta in vista di Expo 2015 e che ha portato nel capoluogo lombardo incontri, presentazioni, dialoghi, letture ad alta voce, mostre, spettacoli, seminari.

L'edizione "targata" 2014 ha chiuso con uno straordinario successo di pubblico: hanno partecipato oltre 130.000 persone. Incontri con gli autori, presentazioni di libri, dialoghi, letture ad alta voce, mostre, spettacoli, reading spettacolarizzati, seminari sono stati seguiti da un numeroso e attento pubblico, confermando la capacità di Bookcity Milano di coinvolgere il mondo dell'editoria, dell'imprenditoria, degli enti pubblici, delle associazioni, e di porsi come aggregatore di proposte rivolte alla promozione della lettura e della cultura.

Oltre 900 eventi, più di 1.900 ospiti, 250 sedi (in tutti i quartieri di Milano e della Città Metropolitana), 265 case editrici coinvolte, oltre 250 scuole, 1.300 classi, 20.000 studenti. Dei 99 incontri alle Università, quelli che si sono svolti alla Statale di Milano - che festeggiava il suo anniversario - hanno coinvolto circa 5.000 persone. Senza dimenticare che gli eventi erano gratuiti!

"Questa terza edizione di Bookcity conferma il successo di un formato che è in continua evoluzione - ha dichiarato l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno - e che ogni anno diventa più ricco e più ampio. Una delle novità di questa edizione è l'estensione delle iniziative anche nell'area metropolitana, che hanno avuto una grande partecipazione di pubblico facendo emergere così l'identità anche culturale della città metropolitana.

La nomina di "Città del Libro 2015" è il premio per il grande lavoro che Milano sta facendo non solo per la promozione del libro e della lettura, ma soprattutto nella conquista di nuovi lettori".

Rimaniamo quindi in impaziente attesa della prossima edizione di Bookcity Milano e rimandiamo tutti coloro che volessero maggiori informazioni al sito ufficiale della manifestazione, www.bookcitymilano.it, e a quello del Comune di Milano, www.comune.milano.it.

STUDIO DIGITALE

Da un'università norvegese, la University of Stavanger, arriva qualche segnale poco incoraggiante per gli studenti più tecnologici. sembrerebbe infatti che chi utilizza testi cartacei assimili più facilmente le nozioni, rispetto a coloro che studiano su libri digitali.

Due gruppi di studenti hanno, infatti, letto un breve racconto: i primi lo hanno fatto su supporto cartaceo e i secondi su ebook. Al termine della lettura tutti i soggetti hanno compilato un questionario relativo alla comprensione e alla decodifica del testo, insomma un piccolo compito in classe...

Il campione di studenti "tradizionali", cioè coloro che hanno letto il racconto su carta, ha totalizzato in media punteggi migliori. I ricercatori norvegesi non sono ancora riusciti a definire con precisione le motivazioni di questo risultato, fatto sta che i lettori digitali ricordavano un numero inferiore di dettagli.

Un'ipotesi degli stessi universitari è che il processo di apprendimento sia legato anche all'esperienza tattile associata alla lettura di un libro di carta: il libro tradizionale, che permette al lettore di "toccare" con mano l'avanzamento nella lettura, agevolerebbe l'assimilazione delle informazioni (altri studi sperimentali hanno mostrato ad esempio come la velocità di lettura diminuisca nel passaggio da carta a libro digitale). C'è però da aggiungere che una variabile non considerata nello studio è quella che potremmo definire "abitudine al supporto", infatti pochi, pochissimi, individui erano già abituati a studiare su libri digitali, fatto che potrebbe aver diminuito la loro concentrazione sul testo in esame.

Ad ogni modo si tratta soltanto di ipotesi sperimentali, che potranno/dovranno essere verificate da nuovi studi.

APPUNTI E CONSIGLI LEGALI (IN PILLOLE)

DIVENTA OPERATIVO IL FONDO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA

E' recente, precisamente dell'11 novembre scorso, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (numero 258, Serie Generale) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che rende operativo il Fondo straordinario per gli interventi a sostegno del settore editoriale.

Il Decreto, firmato il 30 settembre 2014 con il concerto dei Ministri del Lavoro,

dello Sviluppo Economico e dell'Economia, ripartisce le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, istituito per il triennio 2014-2016 con l'articolo 1, comma 261, della legge di stabilità per l'anno 2014.

Il decreto disciplina criteri e modalità di concessione ed erogazione per l'anno 2014 delle risorse del Fondo, per un importo complessivo di quasi 21 milioni di Euro destinati a interventi nei seguenti ambiti:

- 1) incentivi agli investimenti in innovazione tecnologica e digitale;
- 2) incentivi all'assunzione di giornalisti;
- 3) parziale finanziamento degli ammortizzatori sociali erogati in favore dei giornalisti disoccupati o interessati da processi di riduzione dell'attività lavorativa per collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria o dalla stipula di contratti di solidarietà difensiva.

UNA NUOVA VITA PER LE OPERE "ORFANE" E UN PASSO IN AVANTI PER L'EUROPA



L'Europa dovrebbe essere, anzitutto, il frutto della condivisione dei patrimoni culturali dei diversi popoli, nel rispetto

delle specificità di ciascuno. Questa è la premessa per la pace nel continente, queste sono le fondamenta sulle quali è stata originariamente costruita l'Unione Europea.

Si sente parlare quasi sempre dell'Europa solamente come fonte di imposizioni economiche, ma sono in corso moltissimi sforzi anche per realizzare quella tanto importante **condivisione culturale**.

E sono già stati raggiunti anche importantissimi risultati al riguardo: ne è un esempio è la **Direttiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, "su taluni utilizzi consentiti di opere orfane"** - ossia libri, film, articoli di giornale e qualsiasi altro contenuto creativo coperto da copyright, dei quali non sia possibile identificare gli autori -, che disciplina la digitalizzazione e la messa a disposizione, su scala europea, di tutte le opere orfane del continente.

Altro grande risultato è stata la conseguente creazione della banca dati europea delle opere orfane.

Nella sola Unione Europea vi sono milioni di opere orfane, nelle biblioteche, nei musei e nelle varie istituzioni pubbliche. Si calcola, per esempio, che sino al 40% delle opere della British Library - nel complesso, oltre 150 milioni - potrebbero essere opere orfane.

Il punto è che senza il consenso dell'autore o dei suoi eredi, tali opere non potrebbero essere digitalizzate e messe a disposizione del pubblico, essendo oggetto di diritti esclusivi. Tale divieto, si badi, è valido anche per le istituzioni culturali.

Preso atto di questo problema, l'Unione Europea ha provveduto con la Direttiva 2012/28/UE. Presentiamo di seguito, in sintesi, il contenuto della norma, il cui testo integrale può essere consultato al link <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32012L0028>

Nelle premesse, viene riconosciuta in primo luogo **l'importanza del ruolo "di biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro ed emittenti di servizio pubblico, nella digitalizzazione su ampia scala delle loro collezioni o dei loro archivi, al fine di creare biblioteche digitali europee ed altresì nella creazione di biblioteche digitali europee, come Europeana"**: "il loro impegno favorisce infatti la conservazione e della diffusione del patrimonio culturale europeo" (considerando n. 1).

La digitalizzazione su ampia scala delle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione, musei ecc., **promuove la libera circolazione della conoscenza e dell'innovazione nel mercato interno**, che "costituisce un elemento importante della strategia Europa 2020" (considerando n. 2).

E ancora: "**L'istituzione di un quadro giuridico che promuova la digitalizzazione e la diffusione di opere e di altri contenuti protetti dai diritti d'autore o dai diritti connessi e il cui titolare dei diritti non sia stato individuato o, se individuato, non sia stato rintracciato, le cosiddette opere orfane, rientra**

nelle azioni fondamentali dell'agenda digitale europea, così come previsto dalla comunicazione della Commissione intitolata «Un'agenda digitale europea»”(considerando n. 3).

Inoltre, occorre ricordare che **“il diritto d'autore è il fondamento economico dell'industria creativa, dato che stimola l'innovazione, la creazione, gli investimenti e la produzione. La digitalizzazione e la diffusione di massa delle opere sono pertanto un mezzo per tutelare il patrimonio culturale europeo. Il diritto d'autore è uno strumento importante per garantire che il settore creativo sia remunerato per il proprio lavoro”** (considerando n. 5).

“La coesistenza di approcci diversi al riconoscimento dello status di opera orfana nei diversi Stati membri può ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, nonché l'utilizzo delle opere orfane e l'accesso ad esse in altri paesi” (considerando n.7).

“Un approccio comune al conferimento dello status di opera orfana e alla definizione degli utilizzi consentiti delle stesse è dunque necessario per garantire la certezza del diritto nel mercato interno per quanto concerne l'utilizzo di opere orfane da parte di biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro ed emittenti di servizio pubblico” (considerando n. 8).

Ciò premesso, la Direttiva 2012/28/UE passa a determinare lo status delle opere orfane e disciplina taluni utilizzi di opere

orfane effettuati da biblioteche, istituti di istruzione e musei accessibili al pubblico, nonché archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro ed emittenti di servizio pubblico aventi sede negli Stati membri, al fine di conseguire gli obiettivi connessi alla loro missione di interesse pubblico (art. 1).

Un'opera o un fonogramma può considerarsi opera orfana se nessuno dei titolari dei diritti su tale opera o fonogramma è stato individuato oppure, anche se uno o più di loro sia stato individuato, nessuno di loro è stato rintracciato nonostante una ricerca diligente dei titolari dei diritti sia stata svolta e registrata conformemente all'articolo 3 della Direttiva (art. 1.1).

Al fine di stabilire se un'opera o un fonogramma sia un'opera orfana, le **organizzazioni di cui all'articolo 1.1, garantiscono lo svolgimento in buona fede di una ricerca diligente relativamente a ciascuna opera o ad ogni altro contenuto protetto**, tramite consultazione delle fonti appropriate per la categoria di opere e di altri contenuti protetti in oggetto. La ricerca diligente è effettuata anteriormente all'utilizzo dell'opera o del fonogramma (art. 3.1).

Ciascuno Stato membro stabilisce le fonti appropriate per le singole categorie di opere o di fonogrammi in oggetto, in consultazione con i titolari dei diritti e con gli utilizzatori, includendo almeno le fonti pertinenti elencate nell'allegato (art. 3.2). Opere o fonogrammi considerati opere orfane in uno Stato membro ai sensi

dell'articolo 2 sono considerati come tali in tutti gli Stati membri (art. 4).

In ogni caso, gli Stati membri devono garantire che il titolare dei diritti su un'opera o su un fonogramma considerati opera orfana abbia, in qualunque momento, la possibilità di porre fine a tale status, per quanto riguarda i diritti ad esso spettanti (art. 5).

La norma più importante è l'art. 6, che definisce il contenuto delle utilizzazioni consentite delle opere orfane:

1. Gli Stati membri introducono un'eccezione o una limitazione al diritto di riproduzione e al diritto di messa a disposizione del pubblico previsti, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE per garantire che le organizzazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, abbiano facoltà di utilizzare le opere orfane contenute nelle loro collezioni con le seguenti modalità:

a) **messa a disposizione del pubblico** dell'opera orfana ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE;
b) **atti di riproduzione, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, a fini di digitalizzazione, messa a disposizione, indicizzazione, catalogazione, conservazione o restauro.**

2. **Le organizzazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, utilizzano un'opera orfana in conformità del paragrafo 1 del presente articolo unicamente per scopi connessi con le loro missioni di interesse pubblico, in particolare la**

*conservazione, il restauro e la concessione dell'accesso a fini culturali e formativi di opere e fonogrammi contenuti nella propria collezione. **Le organizzazioni possono generare entrate nel corso di detti utilizzi al solo scopo di coprire i costi sostenuti per la digitalizzazione delle opere orfane e per la messa a disposizione del pubblico delle stesse.***

3. Gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, indichino in qualsiasi utilizzo dell'opera orfana il nome degli autori e degli altri titolari dei diritti che sono stati individuati.

4. *La presente direttiva non pregiudica la libertà contrattuale di tali organizzazioni nell'adempimento della propria missione di interesse pubblico, in particolare rispetto ai contratti di partenariato pubblico-privato.*

5. Gli Stati membri dispongono che ai titolari dei diritti che pongono fine allo status di opera orfana delle loro opere o degli altri contenuti protetti spettano un equo compenso per l'utilizzo che è stato fatto dalle organizzazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di dette opere e altro contenuto protetto conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Gli Stati membri sono liberi di stabilire le circostanze in cui il pagamento di tale compenso può essere organizzato. Il livello del compenso è fissato, entro i limiti imposti dal diritto dell'Unione, dal diritto dello Stato membro in cui è

stabilita l'organizzazione che utilizza l'opera orfana in questione.

La Direttiva è stata attuata in Italia con Decreto Legislativo 10 novembre 2014, n. 163, "Attuazione della direttiva europea 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane": il testo della norma di attuazione è consultabile al link <http://www.altalex.com/index.php?idnot=69469>

La creazione della banca dati UE sulle opere orfane è stata delegata all'UAMI - Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno, con sede ad Alicante, Spagna (<https://oami.europa.eu/ohimportal/it/>) – **il quale ha recentemente lanciato la nuova banca dati, che dallo scorso mese di ottobre è operativa e consultabile al link:** <https://oami.europa.eu/orphanworks/>.

Per ulteriori informazioni, anche su video, è possibile consultare la pagina <https://oami.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/orphan-works-database>.

Grazie alla banca dati, è ora possibile ottenere, in maniera molto semplice e trasparente, le informazioni sulle opere orfane di tutte le istituzioni culturali europee.

La digitalizzazione resta ancora una sfida. Solo una piccola percentuale delle collezioni europee sono state ad oggi digitalizzate: per quanto riguarda le biblioteche, siamo al 12%. Occorre però riconoscere che è stato fatto un piccolo ma molto importante passo in avanti, anche per l'Europa.



Copyright 2014

Tutti i diritti riservati

I contenuti del presente editoriale sono di proprietà esclusiva dell'autrice Avv. Eleonora Trigari e sono protetti dalla normativa vigente in materia di tutela del diritto d'autore, legge n. 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni.

La riproduzione, totale o parziale, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la diffusione e in generale qualsiasi utilizzazione di cui agli artt. 12 ss. della legge n. 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni è tassativamente vietata, in mancanza di specifica ed espressa autorizzazione della titolare dei diritti.